

# Quali sono le possibilità di ricorso che una famiglia ha in materia scolastica

## 1. Approccio generale

E' convinzione di molti, e di coloro che operano nel settore giuridico in particolare, che ancora troppe famiglie non sanno quali rimedi giuridici sono loro riservati dalle leggi e dai regolamenti attualmente in vigore e che permettono loro di far valere i propri diritti in materia scolastica. In particolare con il presente contributo cercheremo di dare alcune indicazioni generali affinché le famiglie possano muoversi con un certo agio nel complesso e frastagliato sistema giuridico della scuola.

## 2. Alcuni concetti fondamentali

### 2.1. Il ricorso

Per antonomasia il rimedio di diritto che permette di contestare decisioni o provvedimenti che ledono i propri interessi è il ricorso.

Il ricorso è il mezzo normale di protezione giuridica che il singolo ha contro una decisione di un'autorità. Ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione impugnata ed ha un interesse degno di protezione dell'annullamento o della modificazione della stessa.

### 2.2. Autorità di ricorso e tipi di ricorso

Nell'ambito scolastico esistono due tipi di autorità di ricorso: il Dipartimento dell'istruzione e della cultura e il Consiglio di Stato.

#### a) il ricorso al Dipartimento

Ai sensi dell'art. 92 della Legge della scuola del 1° febbraio 1990 (LSc) (entrata in vigore con l'anno scolastico 1991/92) con un ricorso si possono impugnare (=contestare) tutte le decisioni che emanano dagli organi scolastici cantonali e dagli organi preposti alla conduzione degli istituti scolastici, ovvero contro tutti i provvedimenti adottati per esempio dalle ispettrici di circondario della scuola dell'infanzia, dagli ispettori di circondario delle scuole elementari, dalle direzioni degli istituti scolastici (es. scuole medie, licei, ecc.), dagli uffici dipartimentali (es. ufficio insegnamento primario, medio, ecc). Tali decisioni riguardano per esempio il

cambiamento di curriculum scolastico, il cambiamento dei livelli nelle scuole medie, l'ammissione agli istituti scolastici, l'obbligo di frequenza scolastica, le misure disciplinari, la richiesta di frequentare una scuola al di fuori del comprensorio scolastico ecc. Il ricorso deve essere presentato entro 15 giorni dall'intimazione della decisione ed ha per legge la facoltà di «sospenderne gli effetti» (=effetto sospensivo) sino all'evasione dello stesso.

#### b) il ricorso al Consiglio di Stato

Per le stesse problematiche esposte al punto 2.2.a., giusta l'art. 93 LSc, contro le decisioni del Dipartimento che non sono dichiarate definitive dalla Legge della scuola o da altre leggi speciali (es. la Legge sulla scuola media, la Legge sulle scuole medie superiori, ecc.) è dato ricorso al Consiglio di Stato sempre entro 15 giorni dall'intimazione, e in assenza di questa dal momento della conoscenza della decisione impugnata. Le decisioni che possono essere censurate portano sulla stessa materia dei ricorsi al Dipartimento e sono suscettibili di tale rimedio giuridico in quanto presunte non conformi ai principi fondamentali del diritto, alle leggi e ai regolamenti scolastici. E' data possibilità di ricorso al Consiglio di Stato anche contro le decisioni dei Municipi e delle delegazioni scolastiche consortili (art. 94 LSc).

Le decisioni del Consiglio di Stato sono definitive salvo quando è data la possibilità di ricorrere al Tribunale cantonale amministrativo. In ultima ratio rimane data la possibilità di interporre ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale per violazione dell'art. 4 della Costituzione federale e in particolare per arbitrio.


### 2.3. Procedura ricorsuale

Come già precisato in precedenza il ricorso può essere inoltrato da coloro che sono toccati dalle decisioni e che dimostrano un legittimo interesse degno di essere protetto. Non è indispensabile che il ricorso sia redatto da un giurista. E' invece indispensabile che lo stesso sia scritto in lingua

italiana, sia leggibile e sia firmato dagli interessati o dai loro rappresentanti legali e/o procuratori. E' comunque nell'interesse del ricorrente fornire una versione completa dei fatti e suffragare le proprie argomentazioni con adeguato supporto di documenti probatori, mentre l'autorità accerta d'ufficio i fatti e non è vincolata alle domande di prova delle parti in causa. Essa valuta le prove secondo il suo libero convincimento applicando sempre d'ufficio il diritto vigente. E' importante ricordare che nell'ambito della procedura amministrativa valgono per analogia le norme procedurali di natura civile (Codice di procedura civile).

## 3. La procedura di ricorso in materia di valutazioni scolastiche: basi legali, procedure e condizioni

L'attualità del tema e il crescente interesse dimostrato negli ultimi anni da genitori e alunni ci legittima a toccare un ramo del contenzioso scolastico molto particolare: trattasi della procedura di ricorso in materia di valutazioni scolastiche che trae fondamento dall'art. 96 LSc ed è disciplinata dal TITOLO IV del Regolamento di applicazione della Legge della scuola del 19 maggio 1992 (da art. 82 a 87). Giova rilevare che i ricorsi contro le valutazioni scolastiche, proponibili contro le note finali o d'esame, hanno assunto un'importanza sempre più marcata negli ultimi anni e pertanto meritano un'attenzione particolare. In effetti sempre più genitori e allievi mettono in discussione l'esito dell'anno scolastico che si traduce inequivocabilmente sotto forma di note e giudizi scolastici e che



decretano la promozione o meno delle allieve e degli allievi. L'arma del ricorso può essere pertanto utilizzata già a partire dalla scuola elementare sino alle scuole medie superiori e può toccare le scuole pubbliche e le scuole private parificate.

Un primo ricorso (prima istanza) è proponibile dagli allievi e dalle allieve che hanno compiuto il diciottesimo anno d'età, altrimenti dai loro genitori o dai loro rappresentanti legali, contro le decisioni dell'ispettore di circondario delle scuole elementari e della direzione degli istituti scolastici per tutti gli altri ordini di scuola. Il ricorso deve essere motivato e presentato all'autorità ricorsuale entro dieci giorni dalla comunicazione scritta delle valutazioni scolastiche (es. la pagella, il diploma, ecc.). Lo stesso è evaso dall'autorità competente solo dopo che quest'ultima ha sentito le parti in causa (genitori, allievi, docenti di materia e/o di classe) oralmente o per iscritto in ossequio a quanto previsto dal Tribunale federale in materia di diritto di essere sentito. La decisione che l'autorità ricorsuale di prima istanza rilascia deve comunque essere debitamente motivata e corredata dei rimedi di diritto così come dei termini di ricorso. Così come lo esige la procedura, anche la decisione deve essere comunicata ai genitori e agli allievi mediante lettera raccomandata.

Successivamente è data la facoltà di interporre ricorso al Dipartimento dell'istruzione e della cultura contro le decisioni di prima istanza. Modalità e procedure sono identiche a quelle indicate in precedenza. La decisione del Dipartimento è però definitiva per cui non è più data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato.

Giova comunque rilevare per completezza d'informazione che in materia di valutazioni scolastiche il giudizio di un docente, in quanto espresso nell'ambito delle proprie competenze, risulta sostanzialmente insindacabile in quanto esso si configura in un giudizio di opportunità, che nella misura in cui è espressione corretta del libero apprezzamento riconosciuto ad un docente in materia di assegnazione delle note, delle classificazioni, delle promozioni, sfugge, a meno che sconfini nell'arbitrio, al giudizio dell'autorità di ricorso. Di conseguenza non incombe all'autorità ricorsuale cantonale il difficile compito di qualificare e valutare il rendimento scolastico dell'allievo,

bensì all'insegnante, il quale deve applicare un metro di giudizio favorevole per ogni alunno, che deriva dalla sua libertà di apprezzamento. Per questi motivi la valutazione emessa può essere sindacata solo dal profilo della legalità, salvo nei casi di manifesto arbitrio, ossia allorquando la decisione resa lede in modo manifesto una norma giuridica o un principio del diritto chiaro ed indiscusso (principio della proporzionalità, della buona fede, della sicurezza giuridica, ecc.), oppure allorquando contraddice palesemente il senso di equità e di giustizia. Ciò è quanto il ricorrente deve cercare di evidenziare ogni volta che contesta una nota. Il compito è senz'altro difficile però può dare i suoi frutti quando il ricor-

rente è in grado di dimostrare prove alla mano di aver subito un torto.

#### 4. Conclusioni

Queste alcune considerazioni relative alla possibilità che è data alle famiglie di opporsi a decisioni che legittimamente le toccano mediante lo strumento giuridico del ricorso. In una prossima occasione entreremo nel merito di alcuni aspetti giuridici relativi al contenzioso scolastico. E' evidente che gli interessati possono in qualsiasi momento chiedere informazioni prendendo direttamente contatto con il giurista del Dipartimento dell'istruzione e della cultura (tel. 092 / 24 34 84).

Alberto Zoppi

### Caso pratico: promozione

**Allievo: AB, 2a liceo, insufficienza: nota finale (3) inglese**

23.6.92	<b>consegna pagella</b>
15 giorni	(termine di ricorso alla <b>direzione</b> della scuola)
3.7.92	<b>ricorso</b> (allievo se almeno 18 anni sennò rappresentante legale)
4.7.92	trasmissione ricorso al docente di inglese
21.7.92	osservazioni del docente
(da definire)	trasmissione osservazioni (eventuali) alla famiglia oppure convocazione per un incontro (diritto di essere sentito)
31.8.92	riunione consiglio di direzione: <b>decisione</b>
<b>A) se positiva</b>	<b>B) se negativa</b>
- modifica nota	31.8.92 <b>intimazione</b> decisione alla famiglia (termine di ricorso al Dipartimento dell'istruzione e della cultura: 15 giorni)
L'allievo è promosso	3.9.92 <b>ricorso</b> al Dipartimento (DIC)
	4.9.92 trasmissione ricorso alla direzione per le osservazioni
	11.9.92 <b>osservazioni</b> della direzione al DIC
	12.9.92 trasmissione osservazioni della direzione alla famiglia
	14.9.92 <b>replica</b> (eventualmente)
	17.9.92 <b>duplica</b> (eventualmente) oppure convocazione parti (separatamente)
	23.9.92 <b>decisione DIC</b> (definitiva)

- 1) solo in caso di arbitrio è data possibilità di inoltrare ricorso al tribunale federale entro 30 giorni dall'intimazione (art. 4 cost. fed.)
- 2) Se DIC accoglie ricorso famiglia/allievo: **la nota deve essere modificata**, non c'è possibilità di ricorso per la direzione della scuola